

CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro

Sentenza n.1778 del 18/02/1987

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. ricorre, avvalendosi di due mezzi per la cassazione della sentenza 18 dicembre 1984, con cui il Tribunale di Siena, pronunciando sul suo appello contro la sentenza in prime cure il 26 giugno precedente del Pretore della medesima città, ha confermato il rigetto della domanda di condanna del ..., di cui era stata dipendente sino al 30 giugno 1982, a corrisponderle (oltre alla indennità di contingenza già "congelata" da "recuperare") la indennità sostitutiva di due mesi di preavviso dovuti in aggiunta ai due effettivamente dati e l'intero coefficiente fisso di incremento del trattamento di fine rapporto dovuto ex art. 2120 C.C. per l'anno 1982.

L'intimato ... resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 604-66 nonché dell'art. 2118 C.C. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura col primo mezzo la sentenza impugnata per non aver considerato che, ed essendo essa stata licenziata per raggiunti limiti di età con effetto dal 30 giugno 1982 il relativo preavviso non avrebbe potuto decorrere se non del precedente giorno 21, in cui aveva compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e doveva pertanto essere sostituito dalla corrispondente indennità.

Col secondo mezzo si denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 C.C. e difetto assoluto o comunque contraddittorietà, di motivazione per la ritenuta frazionabilità pro tempore in contrasto con la ratio della norma regolatrice del coefficiente di integrazione fisso del trattamento di fine rapporto alla stessa stregua del coefficiente rapportato al variare del costo della vita.

Le censure sono infondate.

La ricorrente non ha mai contestato dinanzi ai giudici del merito la legittimità del licenziamento intimato; ha solo sostenuto che, essendole stato dato un preavviso di due mesi, le toccava per gli altri due mesi previsti del contratto collettivo l'indennizzo sostitutivo.

La questione, dunque, che essa pone col ricorso, della inammissibilità di un licenziamento per limite di età intimato prima del raggiungimento di tale limite, oltre ad essere incoerente con la richiesta di una indennità sostitutiva per soli due mesi, è nuova e non può trovare come tale ingresso in questa sede.

Resta il fatto pacificamente accertato, che in vista del compimento del cinquantacinquesimo di età alla data del 21 giugno 1982 il consorzio le intimò il 12 febbraio di quell'anno il licenziamento con effetto del 30 giugno successivo, in tal modo obiettivamente dandole un preavviso di misura largamente superiore a quella prevista in contratto e che a fronte di ciò il Tribunale ha ineccepibilmente ritenuto del tutto privo di rilievo il fatto che fosse erroneamente indicata come data di decorrenza del preavviso il 28 aprile.

Alla base di tale avviso del Tribunale non è infatti ravvisabile alcun errore di diritto o vizio di motivazione.

Altrettanto correttamente, poi, il giudice a quo ha disatteso l'assunto della ricorrente che nella rivalutazione prevista dal nuovo testo dell'art. 2120 C.C. del trattamento di fine rapporto

accantonato anno per anno o, ex art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297, della prematurata indennità di anzianità che si aggiunge adesso il coefficiente fisso dell'1,5% sia da comportarsi separatamente del coefficiente variabile in ragione del 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT alla fine di ciascun anno e non sia come questo frazionabile per le annualità incomplete; giacché il detto art. 2120 prevede per la detta rivalutazione l'applicazione di un tasso (comma 4°) risultante dalla somma di un componente fisso dell'1,5% con una componente variabile ragguagliata al 75% dell'eventuale aumenti dell'indice dei prezzi al consumo e stabilisce poi (comma 5°) che "ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui il comma precedente per frazioni di anno.....le frazioni di mesi eguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero", con ciò inequivocamente confermando la regola generale di applicazione di qualsiasi tasso; e ciò non si trova in alcun modo contraddetto dal fatto del tutto indipendente che la stessa disposizione stabilisca, per maggiore aderenza all'andamento del costo della vita, che nello stesso caso il computo frazionato l'incremento dell'indice ISTAT è quella risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre per dell'anno precedente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, ma sembrano ricorrere giusti motivi perché le spese di questo giudizio siano dichiarate interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.